



CITTÀ DI OZIERI
Provincia di Sassari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 32 del 28-07-23

COPIA CONFORME

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, in Ozieri e nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocato ai sensi di legge e delle vigenti disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione, con l'intervento delle signore Consigliere e dei signori Consiglieri:

PERALTA MARCO	P	TEDDE ALESSANDRO	P
DELOGU ANTONIO	P	COSSU IMMACOLATA	P
MOLINU MARGHERITA	P	PINO ALFONSO NICOLA	P
MANCA LUCA	P	MURGIA MARCO	P
PIRAS MARIO SALVATORE ANDREA	P	LADU ANASTASIA	A
MUNDULA ANTONIO MARIO	A	SOTGIA GIAN LUIGI	P
BOE ROSSANA	A	GIORDANO DAVIDE	A
POLO BARBARA	P	SAROBBA ANTONIO LUIGI	P
MELEDINA MARIA LORETA	P		

risultano presenti n. 13 e assenti n. 4 Consiglieri comunali.

Assessore ed Assessori comunali esterni:

VOLPE GIUSEPPE	A
----------------	---

Assume la presidenza Delogu Antonio nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dott. Dott.Ssa Ghera Silvana.

Il Presidente, dopo aver constatato che ha abbandonato l'aula il Consigliere Giordano, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto, posto al punto 6 dell'ordine del giorno aggiuntivo e concede la parola all'Assessora al Bilancio Barbara Polo, che illustra la proposta di deliberazione.

Chiedono e ottengono di intervenire il consigliere Murgia, l'assessora Polo per la replica , il consigliere Manca e il Sindaco . Successivamente intervengono i capigruppo consiliari per le dichiarazioni di voto: il capogrupo Murgia annuncia il voto di astensione del gruppo di minoranza e il capogrupo Manca annuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di *capitale* e di quelle maturate a titolo di *rimborso delle spese* per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, *nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446*, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;

Riscontrato che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

Rilevato che la *ratio* della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

Ritenuto che la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione. Questa nuova misura rappresenta un'occasione per consentire ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento dei tributi locali, esercitata in maniere particolarmente incisiva negli ultimi anni e che ha portato, in tantissimi casi, a contestare contemporaneamente cinque anni di imposta, spesso per Tari-Tasi-Imu. Sul versante del Comune rappresenta un'occasione per riscuotere atti che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., difficilmente verrebbero onorati dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso. Altro beneficio per l'Ente è rappresentato, altresì, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali;

Tenuto conto che ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, il Comune stabilisce:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

Atteso che è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

Visto il Verbale della Commissione Consiliare Finanze, Bilancio e Programmazione, Affari Generali e Istituzionali n. 5 del 24.07.2023;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art.

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione;

Preso atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 13, favorevoli n. 10, astenuti n.3 (Murgia; Sotgia; Sarobba) ;

D E L I B E R A

per le motivazioni tutte espresse in narrativa,

Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva;

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

Di dare atto che il presente regolamento, ai sensi dell'art.17bis comma 7 della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Infine, su richiesta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione in forma palese per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 13, favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Murgia; Sotgia; Sarobba)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Carraca Bachisio

Sulla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. n. 49 del D.lgs n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla Regolarità Tecnica
parere Favorevole

Ozieri, 28-07-23

Il Responsabile
Geom. Bachisio Carraca

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
parere Favorevole

Ozieri, 28-07-23

Il Responsabile
Dott.ssa Lucia Tintori

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Comunale

Delogu Antonio

Dott.Ssa Ghera Silvana

Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.

Il Segretario Generale

Dott.Ssa Ghera Silvana

Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata per quindici giorni dal **07-08-23** al **22-08-23** (N. Reg. Pubblicazione 785).

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo
web: <http://www.comune.ozieri.ss.it>.

Il Segretario Generale

F.to Dott.Ssa Ghera Silvana